

CAMERA DEI DEPUTATI N. 871

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PUMILIA, MATTARELLA, RUFFINI, D'ACQUISTO

Presentata il 17 novembre 1983

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 799, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 60, concernenti interventi in favore di alcune zone della Sicilia colpite da eventi sismici

ONOREVOLI COLLEGHI! — A seguito del dibattito parlamentare del 26 settembre 1982, concernente la proroga dei termini di presentazione delle domande di contributo per il ripristino di immobili siti in alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici, si presentò l'esigenza di approvare un'organica proposta di legge che operasse modifiche ed integrazioni all'uopo necessarie.

Tale proposta, pur nascendo da obiettive esigenze ancorate al legittimo desiderio di alleviare le sofferenze di una popolazione duramente colpita dai noti e tristi eventi, non poté giungere a promulgazione poiché il Presidente della Repubblica, in data 20 aprile 1983, rinviò alle Camere la suddetta proposta per mancata copertura finanziaria, così come previsto dall'articolo 74 della Costituzione. Purtroppo anche la successiva riapprova-

zione della proposta *de qua*, nella seduta del 28 aprile 1983, che pur muoveva dalle stesse esigenze, non poté seguire il prescritto *iter* parlamentare per la scadenza della legislatura.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 107 del regolamento della Camera dei deputati, si ripropone all'attenzione degli onorevoli colleghi la proposta nel testo approvato il 28 aprile 1983 con alcune modifiche.

Permangono infatti, a oltre due anni dall'evento sismico, sia l'esigenza di chiarire autenticamente norme in materia previste da leggi preesistenti, sia l'esigenza di ristabilire nei cittadini interessati un clima di fiducia specie per quanti di essi non ebbero modo di presentare domande di contributi per i ristretti limiti di tempo previsti da leggi preesistenti.

Gli articoli 1, 6, 9, 10, 16, 20, 22, 23 e 26 delimitano i soggetti e la qualità dei

beni legittimati ad ottenere il contributo che comunque non può superare il 75 per cento delle spese necessarie. Gli articoli 2 e 3 consentono la riapertura e la proroga dei termini fino a 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. Gli articoli 4, 5, 7 e 8 introducono parametri di valutazione per i limiti di spesa finanziabile e regolamentano l'attività della commissione di cui alla legge 26 settembre 1981, n. 536, nonché quella del nuovo organo collegiale che dovrà decidere sulla concessione di contributi mensili a nuclei

familiari sinistrati. Con gli articoli dall'11 al 15 si dettano norme a favore di bilanci di comuni e per sollevare aziende sinistrate, da sanzioni amministrative dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli articoli 17 e 25 disciplinano interventi a salvaguardia della pubblica incolumità e le varianti e ampliamenti dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178.

L'articolo 27 autorizza la spesa per la realizzazione di importanti opere viarie.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Per la ricostruzione o la riparazione di unità immobiliari, ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, danneggiate dal terremoto e destinate o adibite ad attività dei settori dell'artigianato, del turismo, dell'agricoltura, della pesca, del commercio all'ingrosso o al minuto, delle somministrazioni al pubblico di alimenti o bevande, ovvero adibite a studi professionali nonché di quelle adibite ad uso delle pubbliche amministrazioni, è concesso, ai soggetti che risultino, alla data del sisma, titolari del diritto di proprietà ovvero titolari della impresa, un contributo pari al 75 per cento delle spese necessarie. In caso di immobile locato, l'erogazione del contributo comporta per la proroga del contratto di locazione per almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. Sono consentite donazioni, fra parenti entro il quarto grado e fra affini entro il secondo grado, dell'immobile ricostruito o riparato. All'acquirente dell'immobile sinistrato è concesso il contributo spettante all'alienante ».

ART. 2.

Il termine previsto dal primo comma dell'articolo 2-*ter* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 3.

Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al primo

comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è riaperto e prorogato fino a centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel caso di inerzia del proprietario la domanda può essere presentata, entro il termine ulteriore di novanta giorni dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile ovvero dal conduttore dello stesso.

ART. 4.

I limiti di spesa previsti dal secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono elevabili a lire 90.000 al metro cubo e a lire 45 milioni.

I limiti predetti sono aggiornati automaticamente sulla base dell'incremento percentuale fra il limite massimo di costo, vigente alla data del provvedimento di assegnazione, e il limite massimo di costo, vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, dell'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

I prezzi di mercato, applicati nelle perizie dei lavori, giurate ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, per gli interventi previsti dall'articolo 2, sono rivalutati all'atto del provvedimento di assegnazione nella misura dell'incremento percentuale fra il limite massimo di costo, vigente alla data del provvedimento di assegnazione, e il limite massimo di costo, vigente alla data di giuramento della perizia, dell'edilizia agevolata ai sensi dell'articolo 3, lettera *n*, della legge 5 agosto 1978, n. 457.

ART. 5.

Il sesto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La commissione esprime le proprie determinazioni entro novanta giorni dal

la data di presentazione di ciascuna perizia ».

ART. 6.

All'articolo 4 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Gli interventi di cui agli articoli 1, 2 e 2-bis possono essere eseguiti anche su edifici, in tutto o in parte, abusivi purché abitati, od utilizzati, alla data del sisma.

Le riattazioni o gli interventi di cui al comma precedente non comportano alcuna sanatoria o legalizzazione degli aspetti di abusivismo già noti, mentre il sindaco, nei casi di abusivismo accertati nel corso dell'istruttoria delle pratiche attestanti agli interventi di propria competenza, è tenuto a ricorrere alle procedure di legge ».

ART. 7.

Il primo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Una commissione formata da cinque consiglieri comunali, eletta con voto limitato a tre rispettivamente dei consiglieri comunali di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, provvede a concedere ai nuclei familiari sinistrati forniti di ordinanze di sgombero, il cui reddito imponibile annuo non superi 9.600.000 lire, un contributo mensile di lire duecentomila fino al 30 giugno 1982 ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« La corresponsione di tale contributo è condizionata alla esistenza di ordinanze di sgombero nei confronti dei componenti il nucleo familiare beneficiario ed è disposta su motivata domanda del capo famiglia il quale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non aver usufruito o di non usufruire, oltre che di eventuali alloggi provvisori, di altre forme di assistenza e di non essere proprietario di altra unità abitativa agibile e disponibile nel territorio comunale ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere di riattazione degli edifici pubblici comunali ».

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private vengono, a richiesta, collocati in aspettativa fino al 30 giugno 1984 ».

ART. 11.

Il primo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è sostituito dal seguente:

« Ai datori di lavoro le cui aziende sono ubicate nei comuni di Mazara del

Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate o abbiano subito danni derivanti dalle forzate sospensioni dell'attività aziendale, e concesso, relativamente al personale dipendente in esse occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 ed il 31 dicembre 1981. Il sindaco, effettuati gli opportuni accertamenti, rilascia dichiarazione attestante il periodo di forzata sospensione dell'attività aziendale. Per le aziende con più di cento addetti l'Istituto nazionale della previdenza sociale può procedere ad accertamenti d'ufficio »

ART 12

Ai comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino sono estesi i benefici di cui all'articolo 36-ter del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51

ART 13

All'articolo 18 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e aggiunto il seguente comma

« È data facoltà ai comuni di cui al terzo comma di impegnare nella emissione dei decreti le somme previste per gli esercizi finanziari fino al 1984 »

ART 14

I comuni di cui agli articoli 2 e 15 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, i quali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono, secondo le modalità stabilite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, a regolarizzare la propria posizione debitoria relativa ai periodi precedenti il 1° luglio 1982, ed in riferimento a tutte le gestioni

amministrate dallo stesso Istituto, ivi compresi i contributi sociali di malattia, sono esonerati dal pagamento delle sanzioni amministrative e da ogni altra somma o onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi.

Gli uffici competenti per territorio sono autorizzati a liquidare e riscuotere, ratealmente, con dilazioni non superiori a dodici mesi e senza applicazione di soprattasse e penalità, l'IRPEG e l'IVA dovute dai comuni predetti che provvedano a regolarizzare le rispettive posizioni entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le procedure di cui sopra trovano applicazione anche in fase di contenzioso ed anche nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle rate non ancora versate.

ART. 15.

Per effetto dell'articolo 28 della legge 7 marzo 1981, n. 64, nei comuni in esso indicati non si applicano le ulteriori limitazioni di assunzione di personale che siano state o vengano disposte fino alla prevista data del 31 dicembre 1983.

ART. 16.

Per le espropriazioni eseguite o da eseguirsi a cura dell'Ispettorato generale per le zone colpite dal sisma del gennaio 1968, l'indennità di esproprio delle aree è determinata in ogni caso nei modi previsti dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, con riferimento al valore venale di mercato delle aree alla data dell'evento sismico e con le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241.

Per coloro che non avessero ancora ricevuto la liquidazione definitiva dell'indennizzo loro spettante, esso deve essere rivalutato secondo l'andamento del-

l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati maturato alla data del provvedimento di liquidazione.

ART. 17.

Agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, e dell'articolo 1 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità debbono essere eseguiti, a cura dell'Ispettorato generale delle zone terremotate, anche sulle unità immobiliari non soggette a trasferimento.

ART. 18.

Il disposto di cui al terzo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, è efficace anche in relazione alle concessioni ed alle attribuzioni finanziate con fondi stanziati nelle precedenti leggi purché i progetti non siano stati approvati con decreto operativo prima dell'entrata in vigore della citata legge.

ART. 19.

Le domande di contributo relative ad immobili distrutti o danneggiati nei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, presentate entro i termini previsti dal decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, ed indirizzate, erroneamente, ad organi non competenti, sono da considerare valide al fine della concessione dei contributi.

ART. 20.

Agli effetti del settimo comma dell'articolo 15 del decreto-legge 28 luglio 1981,

n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, sono da considerarsi assegnatari in dipendenza od a causa degli eventi sismici anche coloro che provengono da nuclei familiari di terremotati che vivevano o vivono in ricoveri provvisori ancorché nei loro confronti non sia stato emesso formale provvedimento di assegnazione.

ART. 21.

Agli effetti dell'articolo 15 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, ai proprietari dei fabbricati da demolire per l'attuazione dei piani particolareggiati che hanno optato per i benefici previsti dallo stesso articolo e dalle successive modifiche ed integrazioni, i contributi vanno concessi anche nelle more dell'attuazione dei piani particolareggiati.

ART. 22.

All'articolo 17-*bis* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, è aggiunto il seguente comma:

« Sono da considerarsi urbane le unità immobiliari iscritte nel catasto urbano e tutte quelle che prescindendo dalle risultanze catastali al momento del sisma insistevano all'interno del centro urbano ».

ART. 23.

La dichiarazione giurata, di cui all'articolo 17-*ter* del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo prevale sulle risultanze catastali.

ART. 24.

Sono da considerare titolari dei benefici di cui all'articolo 5 del decreto-legge

24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, coloro che occupano in buona fede gli immobili sinistrati ancorché non residenti.

ART. 25.

Le varianti e gli ampliamenti ai programmi di trasferimento dei comuni di cui agli articoli 9 e 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sono approvati con le procedure di cui al quarto comma dell'articolo 11 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e di cui alla legge 29 luglio 1968, n. 858.

La progettazione delle varianti e degli ampliamenti, previa richiesta, può essere affidata in concessione all'Ispettorato generale delle zone terremotate ai comuni.

ART. 26.

Fatta salva la procedura di cui all'articolo 1, lettera *b*), del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, i contributi di cui all'articolo 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, competono anche al proprietario che non sia persona fisica.

ART. 27.

È autorizzata la spesa di lire 45 miliardi, che viene iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, quale concorso dello Stato per il completamento del raccordo dell'autostrada A29 con il porto di Mazara del Vallo, che dovrà comprendere anche il collegamento al molo di levante.

Lire 15 miliardi, in ragione di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1984, 1985 e 1986 sono assegnati alla

Azienda nazionale autonoma delle strade per il completamento delle opere in corso e l'allargamento della strada statale n. 115.

Lire 25 miliardi, sono invece assegnati al comune di Mazara, ripartiti negli anni finanziari 1984, 1985 e 1986, per il prolungamento della sopraelevata oltre il piazzale portuale ed il collegamento al molo di levante con un ponte mobile sul porto-canale. I relativi progetti, che vengono definiti dall'amministrazione comunale di Mazara d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici e da quest'ultimo approvati, rappresenteranno deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

ART. 28.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.